

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-546 del 01/02/2018
Oggetto	D.LGS. 152/2006. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO CENTRALE DI CAORSO - PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 249 DEL D.LGS. 152/06, PRESENTATO DALLA SOCIETA' SOGIN S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA NEL POZZO D APPARTENETE AL SISTEMA DI DEWATERING DELLA CENTRALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-525 del 31/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.LGS. 152/2006. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "CENTRALE DI CAORSO - PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 249 DEL D.LGS. 152/06", PRESENTATO DALLA SOCIETA' SOGIN S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA NEL "POZZO D" APPARTENENTE AL SISTEMA DI "DEWATERING" DELLA CENTRALE.**

**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**

**Richiamate:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e ss);

**Visto:**

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";

**Ricordato che:**

- con lettera prot. 55511 del 07/10/2016 (prot. di ricevimento Arpae n. 10942 del 10/10/2016) la Società Sogin:
  - comunicava ai sensi degli artt. 242 e 304 del D.Lgs. 152/2006 il potenziale superamento, con riferimento alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del medesimo Decreto, delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per il parametro PCB nel "pozzo D", appartenente al sistema di "dewatering" della Centrale di Caorso;
  - trasmetteva la Relazione contenente "*la descrizione delle misure necessarie di prevenzione e degli interventi da eseguire e/o eseguiti*";
- con lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0019218/STA del 19/10/2016 (prot. di ricevimento Arpae n. 11597 del 20/10/2016) veniva chiesto, a questa Struttura,

di "trasmettere le necessarie informazioni sulla efficacia delle misure di prevenzione adottate" ai fini dell'acquisizione da parte di ISPRA della "valutazione sulla significatività e sulla rilevanza di un eventuale danno ambientale ed assumere le conseguenti iniziative di competenza ai sensi della Parte VI del D.Lgs. 152/2006";

- con comunicazione della SAC dell'Arpae, prot. 11859 del 26/10/2017, veniva riscontrata la suddetta nota prot. 0019218/STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- con lettera prot. n. 60977 del 04/11/2017 (prot. Arpae n. 14161 del 20/12/2017) la Società SOGIN trasmetteva il documento "Aggiornamento in merito agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza ed esiti dell'indagine preliminare effettuata (ottobre 2016)";
- con nota della SAC dell'Arpae, prot. 138 del 09/01/2017, redatta in conseguenza della ipotesi prospettata dalla Società SOGIN con cui si riteneva il diaframma plastico impermeabile (già presente nel sottosuolo della Centrale) quale misura passiva di contenimento della contaminazione (e pertanto anche di poterlo assimilare a tutti gli effetti ad un intervento di messa in sicurezza operativa ai sensi della Parte quarta del D.Lgs. 152/06), veniva precisato l'iter procedurale da seguire e cioè quello previsto dall'art. 242 – comma 3 e seguenti - dello stesso Decreto legislativo;
- con lettera (trasmessa con pec del 30/03/2017, prot. Arpae n. 3711 di pari data) della Società SOGIN S.p.a. è stato inviato il documento "Progetto Unico di Bonifica" (documento NP VA 1196);
- nelle conferenza di servizi del 16-05-2017 si era ritenuto necessario acquisire la documentazione tecnica e descrittiva occorrente per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui da comprendere nell'approvazione dell'intervento ai sensi dell'art. 242 - c. 7 - del D. Lgs. 152/06;
- con lettera del 16/06/2017, prot. Arpae n. 7202 di pari data, la Società SOGIN ha trasmesso il documento "Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica" (documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue);
- nella conferenza di servizi del 19-07-2017, nelle cui conclusioni in particolare si verificava che: "lo scarico in corpo idrico superficiale, dopo il sistema di trattamento previsto, rispetterebbe tutti i parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del d.Lgs. 152/2006 tranne che per ferro e manganese e, in condizioni particolari, anche l'arsenico, tutti parametri normalmente presenti nelle acque sotterranee della bassa pianura padana", veniva richiesto alla Ditta di fare alcuni approfondimenti in merito all'eventuale ipotesi di modifica della proposta progettuale;
- con lettera del 06/10/2017 (prot. Arpae n. 12491 del 09/10/2017) la SOGIN S.p.a. inoltrava il documento "Centrale di Caorso - Progetto Unico di Bonifica. Studio di fattibilità alternativa progettuale";
- con comunicazione dell'11/12/2017 (prot. Arpae n. 15688 del 14/12/2017) la SOGIN S.p.a. inoltrava il documento "Centrale di Caorso - Progetto Unico di Bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. n. 152/06";

**Considerato che** l'intervento di bonifica in progetto prevede

- quali obiettivi di bonifica il raggiungimento delle Concentrazioni Soglia di contaminazione (CSC) per il parametro PCB con riferimento alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del Decreto Legislati-

vo n. 152/06;

- il trattamento per l'abbattimento dei PCB, con tecnologia a carboni attivi granulari GAC, delle acque emunte dal "pozzo D" e la successiva reimmissione in falda (nello stesso acquifero) attraverso il "pozzo C";

**Precisato** che, in relazione a quanto emerso in sede di conferenza di servizi del 25-01-2018:

- ai sensi dell'art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte) del D.Lgs.152/06 *"In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego"*;
- l'atto di approvazione del progetto, giusta disposizione di cui all'art. 242 – comma 7 – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può sostituire anche la relativa autorizzazione allo scarico; in tal senso, da parte dei rappresentanti della Sogin S.p.A., è stato richiesto che il procedimento venga condotto in procedura cosiddetta "ordinaria" (art. 242 del D. Lgs. 152/2006) anziché in "semplificata" (art. 249) come indicato nella documentazione prodotta;

**Dato atto che** la citata conferenza di servizi, convocata con nota della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 336 dell' 11/01/2018, ha concluso i propri lavori in data 25/01/2018, come da verbale in atti, valutando favorevolmente il citato documento *"Centrale di Caorso - Progetto Unico di Bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. n. 152/06"*, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere comunicata agli Enti (Arpae, Azienda USL e Comune), con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori di allestimento dell'impianto di trattamento delle acque così come pure la messa in esercizio dello stesso impianto;
- le acque reimmesse in falda dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006 per il parametro PCB;
- in relazione alle concentrazioni dei parametri ferro, manganese e arsenico, le acque reimmesse nel "pozzo C" non dovranno avere caratteristiche peggiori rispetto a quelle prelevate dal "pozzo D". A tal fine, nel previsto report semestrale, dovrà essere valutato tale aspetto congiuntamente allo stato di avanzamento (risultati conseguiti) dell'attività di bonifica;
- dovranno essere trasmessi agli Enti (Arpae, Azienda USL e Comune), con cadenza trimestrale, i risultati dei monitoraggi mensili inerenti all'efficienza dell'impianto di trattamento delle acque (entrata, intermedio e uscita) e alla rete dei piezometri di controllo (pozzi A – D – E – F – H – NPZ 118 – NC 33 – NC 23 – NC 32 – NC 19);

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere prestata in favore dell'Arpae – prima dell'inizio dei lavori - la garanzia finanziaria, quantificata in €. 38.241,50 (euro trettotomiladuecentoquarantuno/50), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste (€. 76.483,00), sottoforma di fideiussione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

**Ricordato altresì** che la suddetta fideiussione:

- dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori e il suo svincolo potrà aver luogo solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà essere intestata al seguente beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po, n. 5 - 40139 Bologna;
- dovrà essere trasmessa, in originale, all'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, sede di Via XXI Aprile, n. 48 - 29121 Piacenza (PC);

**Atteso che**, con mail 06-04-2017, la Società Sogin ha inviato a questa Struttura l'attestazione di avvenuta esecuzione del pagamento degli oneri istruttori (pari a €. 346,00) previsti al punto 12.08.05.04 di cui al "Tariffario delle prestazioni Arpae" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66/2016;

**Preso atto** che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrate;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**Dato atto che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 88 del 28/07/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Visti:**

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. di **approvare** ed **autorizzare** l'attuazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, di quanto contenuto nel documento "*Centrale di Caorso - Progetto Unico di Bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. n. 152/06*" (in realtà - come detto - poi ai sensi dell'art. 242), relativo al sito ubicato presso la Centrale Sogin di Caorso. Tale progetto, inoltrato dalla medesima Società Sogin S.p.a. con nota dell'11/12/2017 (prot. Arpae n. 15688 del 14/12/2017), dovrà essere realizzato rispettando la seguente prescrizione:
  - dovrà essere comunicata agli Enti (Arpae, Azienda USL e Comune), con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori di allestimento dell'impianto di trattamento delle acque così come pure la messa in esercizio dello stesso impianto;
2. di **autorizzare** - ai sensi dell'art. 242 comma 7 e dell'art. 243 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - la Società **Sogin S.p.a.** (C. FISC. 05779721009 ), avente sede legale in Comune di Roma, Via Marsala n° 51c, allo scarico di acque reflue industriali nel medesimo corpo idrico sotterraneo (reimmissione in falda) da cui le acque vengono prelevate per il trattamento di filtrazione;

3. di **impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico sotterraneo**, le seguenti prescrizioni:
- le acque reimmesse in falda dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006 per il parametro PCB;
  - in relazione alle concentrazioni dei parametri ferro, manganese e arsenico, le acque reimmesse nel "pozzo C" non dovranno avere caratteristiche peggiori rispetto a quelle prelevate dal "pozzo D". A tal fine, nel previsto report semestrale, dovrà essere valutato tale aspetto congiuntamente allo stato di avanzamento (risultati conseguiti) dell'attività di bonifica;
  - dovranno essere trasmessi agli Enti (Arpae, Azienda USL e Comune), con cadenza trimestrale, i risultati dei monitoraggi mensili inerenti all'efficienza dell'impianto di trattamento delle acque (entrata, intermedio e uscita) e alla rete dei piezometri di controllo (pozzi A – D – E – F – H – NPZ 118 – NC 33 – NC 23 – NC 32 – NC 19);
4. di **stabilire** che prima dell'inizio dei lavori di bonifica, dovrà essere fornita la prevista garanzia finanziaria all'Arpae, sottoforma di fideiussione, che si quantifica in €. 14.648,60 (euro quattordicimilaseicentoquarantotto/60), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste (€. 29.297,20). Tale fideiussione dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori. Lo svincolo di detta fideiussione potrà avvenire solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi del D. Lgs. N° 152/2006;
5. **l'invio** del presente Atto a:
- Sogin S.p.a.;
  - Comune di Caorso;
  - Azienda U.S.L. di Piacenza;
  - Prefettura di Piacenza
  - Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**